

## REGOLAMENTO (CE) N. 495/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2002

**che abroga il regolamento (CE) n. 904/98 riguardante l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## PROCEDIMENTO

## 1. Misure in vigore

- (1) Con regolamento (CE) n. 904/98 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di telecopiatrici ad uso privato classificabili al codice NC ex 8517 21 00 e originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia.

## 2. Prodotto in esame

- (2) Il prodotto in esame, come definito nel regolamento (CE) n. 904/98, è costituito da telecopiatrici di peso uguale o inferiore a 5 chilogrammi, il cui corpo principale presenta dimensioni (larghezza, profondità, altezza) uguali o inferiori a 470 mm × 450 mm × 170 mm, ad eccezione delle telecopiatrici con tecniche di stampa a getto di inchiostro, laser o LED che, a causa delle loro differenti caratteristiche fisiche e tecniche, sono destinate ad un uso professionale anziché privato e che sono, in misura significativa, vendute attraverso canali di vendita diversi.

## 3. Inchiesta ai fini del riesame

- (3) Il 1° luglio 2000 la Commissione ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio <sup>(3)</sup>, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base»), delle misure antidumping in

vigore nei confronti delle importazioni di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia.

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione aveva invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alla definizione del prodotto dal momento che, stando ad alcune indicazioni, erano mutate le circostanze e, in particolare, si erano verificati alcuni sviluppi a livello tecnico e tecnologico. Dopo aver ricevuto le osservazioni la Commissione ha pubblicato un secondo avviso <sup>(4)</sup> in cui proponeva di modificare la definizione del prodotto eliminando tutti i riferimenti riguardanti il peso e le dimensioni. È emerso che i criteri iniziali relativi al peso e alle dimensioni non erano più validi in quanto è relativamente facile per i produttori adattare i propri modelli, aumentando ad esempio le dimensioni del raccogliitore per fogli delle telecopiatrici ad uso privato fino a superare l'altezza massima fissata inizialmente.
- (5) È stato inoltre esaminato se le cosiddette telecopiatrici a trasferimento termico e quelle a carta termica possano essere ancora considerate come un prodotto unico. A tal riguardo non è emersa alcuna differenza dal raffronto con l'inchiesta iniziale, la quale concludeva che «in termini di peso e dimensioni e nelle loro caratteristiche tecniche essenziali le telecopiatrici a trasferimento termico sono simili o identiche ai modelli a carta termica. Rispetto all'inchiesta iniziale, la tecnica di stampa usata nei due tipi di prodotti in questione rappresenta, dal punto di vista del consumatore, soltanto un elemento secondario». Tale aspetto della definizione del prodotto in questione è stato pertanto riconfermato dall'attuale inchiesta ai fini del riesame.
- (6) Österreichische Philips Industrie GmbH («Philips»), l'unico produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta, rappresentava nel corso del periodo dell'inchiesta oltre il 50 % della produzione comunitaria complessiva di telecopiatrici ad uso privato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento. Pertanto, come nell'inchiesta iniziale, tale produttore rappresenta l'industria comunitaria.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30.4.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 184 dell'1.7.2000, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU C 311 del 31.10.2000, pag. 4.